



Roma, 04 agosto 2022

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Prefetto Laura **LEGA**

Al Capo del CNVVF
Ing. Guido **PARISI**

Al Direttore Centrale per l'Emergenza
Ing. Marco **GHIMENTI**

e per conoscenza:

Al Responsabile dell'Ufficio RR.SS.
Dott. Bruno **STRATI**

Oggetto: Ruolo speciale AIB ad esaurimento – richiesta e proposte

Egregi,

le Scritture da tempo sollecitano Codesta Amministrazione ad intervenire in maniera definitiva, anche mediante correttivi normativi, sulla soluzione delle problematiche legate al personale appartenente al ruolo speciale AIB ad esaurimento.

Per tali ragioni, al fine di contribuire alla risoluzione delle problematiche esistenti e concretizzare le aspettative del personale interessato:

Proposta di inserimento all'interno dell'impianto normativo decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **del ruolo speciale AIB ad esaurimento** (Vigile del Fuoco AIB)

Il provvedimento legislativo D. Lgs 19 agosto 2016, n.177, introduce la costituzione, dall'anno 2017, in regime transitorio, del **ruolo speciale a esaurimento** dei Vigili del Fuoco AIB, in tale contesto, il ruolo è istituito al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nel processo di revisione della struttura ordinativa legata alla razionalizzazione delle funzioni di Polizia, attraverso l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato a favore di diverse altre amministrazioni, e quindi nel caso di specie, dei vigili del fuoco, garantendo, le stesse amministrazioni, l'immediata immissione nelle varie articolazioni dell'istituzione visto il riconosciuto possesso di matura, consolidata e qualificata esperienza professionale.

Va considerato inoltre che, le unità immesse nel Ruolo Speciale a Esaurimento **sono computate in posizione soprannumeraria rispetto alle dotazioni organiche originarie**, per essere progressivamente riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente, alimentando altresì per effetto di ciò le facoltà assunzionali dei **ruoli ordinari** del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, *motivi cardini, per i quali il provvedimento legislativo di cui sopra conferma il personale ex CFS in una sede di servizio collocata nello stesso ambito territoriale provinciale.*

Basi giuridiche, quelle fin qui espresse, finalizzate a delineare la connotazione del Ruolo Straordinario a Esaurimento, per il quale, va detto, nel rispetto del disposto D. Lgs 19 agosto 2016,



n.177 è stata riconosciuta la progressione in carriera, ma astrattamente, visto che nel caso di specie, il bando di concorso per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo speciale ad esaurimento dei capi squadra e capi reparto AIB, per la decorrenza 1.1.2019 è stato indetto con D.M. n. 545 del 6/11/2019, - tempo al quale non erano ancora mai state individuate per tale ruolo, dotazioni organiche, elaborate poi con sconosciuto criterio -, in tempo postumo con D.M. 02.12.2019 in materia di distribuzione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Risulta evidentemente palese, discriminatoria, con connotazione etologicamente quantomeno disordinata, l'articolazione definita dal criterio di individuazione delle dotazioni organiche in assegnazione prevaricando quanto dettato dal provvedimento legislativo di cui sopra, a causa del venir meno del diritto all'istituto della mobilità/trasferimento per effetto del meccanismo che il ruolo ad esaurimento non può alimentare in quanto privo della possibilità di nuovo reclutamento e quindi di una normale metodologia di interscambio precludendo necessità individuali e familiari.

Va detto inoltre, a tal proposito, che l'assegnazione dei capi squadra AIB, in questione, alle sedi di servizio scriteriatamente individuate non è effettuata in relazione alle esigenze operative, vista la postuma individuazione, o tanto meno alle carenze presenti negli organici, come previsto per il ruolo ordinario ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 - Art. 12 comma 5.

A conclusione cronologica di fatto e di diritto si determina che, la revisione dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco effettuata con il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 è stata disposta in attuazione di una delega prevista dalla legge di riforma della pubblica amministrazione (la Legge 7 agosto 2015, n. 124, c.d. legge Madia), il provvedimento ha inciso sulle funzioni e sui compiti del Corpo, sull'ordinamento del personale e quindi sulla dotazione organica.

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in particolare al comma 1, lett. a), ha conferito una specifica delega per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del CNVVF, mediante modifiche al D.Lgs. 139/2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del D.Lgs. 217/2005 (ordinamento del personale), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche.

La medesima disposizione di delega ha previsto, un complessivo riordino delle Forze di polizia e, in tale ambito, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato, in altre Forze di Polizia e, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per le competenze in materia di lotta contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei.

In ordine di tempo, in attuazione della delega è stato emanato prima il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che ha disposto l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma Carabinieri, nella Polizia di Stato, nella Guardia di finanza, e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 che ha operato una ampia revisione della normativa che disciplina il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prevedendo il riassetto delle strutture organizzative del Corpo, disciplinate le funzioni e i compiti in



materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile e incendi boschivi, e viene modificato l'ordinamento del personale.

Da ultimo il D.Lgs. 127/2018 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento del Corpo con disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 97/2017 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale) disponendo rimodulazione del percorso di carriera in tutti i ruoli del personale, la dotazione organica (all'articolo 12), che era determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 tabella A, che segnala un ampliamento, da 36.691 a 37.481 unità, per effetto delle unità transitate dal Corpo Forestale dello Stato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento.

In tale ricostruzione ordinamentale, viene meno l'inquadramento giuridico istituzionale del *ruolo speciale ad esaurimento*, stabilendo di fatto e di diritto che rimanga fuori dalla disciplina, senza per cui sia precluso **il reimpiego anche nell'ambito della provincia di precedente servizio o di provenienza**, mantenendo la posizione d'impiego, salvaguardando nel contempo la funzionalità degli uffici e le necessità individuali e familiari.

Sarebbe opportuno garantire nell'ambito del diritto di progressione in carriera mediante concorsi interni, la possibilità di concorrere per le materie più consone al Ruolo speciale AIB ad esaurimento e non quelle stabilite per le progressioni in carriera del ruolo ordinario (esempio il concorso per ispettori antincendio ed ispettori AIB, dove gli AIB hanno dovuto seguire l'iter concorsuale identico al ruolo ordinario, con ovvie difficoltà derivate dalla pregressa esperienza professionale).

Dare la possibilità anche agli appartenenti del così detto ruolo speciale ad esaurimento di poter accedere alle procedure concorsuali per direttivi vicedirigenti.

Poter prevedere per gli appartenenti del ruolo speciale ad esaurimento AIB un percorso di standardizzazione per poter utilizzare questi lavoratori al meglio considerando il pregresso percorso professionale nel CFS oltre che i limiti tecnici esperienziali degli stessi (un AIB non potrà mai passare integralmente nel ruolo operativo ordinario per una carenza formativa originaria e soprattutto per mancanza di esperienza operativa, ad esempio un caposquadra AIB non potrà mai dirigere una squadra operativa ordinaria per ovvi motivi di responsabilità e di sicurezza verso i suoi componenti e verso gli utenti).

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Fp Cgil VVF
Mauro **GIULIANELLA**

FNS Cisl
Massimo **VESPIA**

CONFISAL VVF
Franco **GIANCARLO**